

Codice A1103A

D.D. 10 gennaio 2017, n. 4

Rateizzazioni di somme accertate a titolo di tassa automobilistica e relative sanzioni e interessi.

Visto l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (legge finanziaria per l'anno 2002), il quale dispone che, in casi eccezionali e su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, può essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili, fino a un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo cui la violazione si riferisce;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 28-7485 del 28 ottobre 2002, che detta le disposizioni di attuazione della precitata norma, così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 39-8730 del 17 marzo 2003;

viste le domande presentate dai contribuenti di cui all'elenco allegato, mediante le quali i medesimi chiedono la rateizzazione delle somme loro accertate a titolo di tassa automobilistica, e relative sanzioni ed interessi;

riscontrata, in conformità alle norme che disciplinano la materia, la ricevibilità delle predette domande e constatato, anche sulla base delle dichiarazioni rese dai richiedenti nella domanda medesima, che non sussistono impedimenti al loro accoglimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 ("Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale") e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");

Visto l'articolo 31, comma 7, lettera c, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 ("Ordinamento contabile della Regione Piemonte");

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2012, n. 102-4305;

determina

- di accogliere le domande presentate dai contribuenti di cui all'elenco che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e, pertanto, di ammettere i predetti al pagamento rateizzato delle somme loro accertate a titolo di tassa automobilistica e relative sanzioni ed interessi, secondo i prospetti analitici di ripartizione per ciascuno di essi predisposti e che sono depositati in atti e riassunti in detto elenco;
- di consentire ai richiedenti che dovessero ricevere la comunicazione dopo la scadenza della prima rata, il pagamento della medesima entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione medesima, senza aggravio di ulteriori interessi, spese o accessori.

Il funzionario istruttore è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione sulla sezione "amministrazione trasparente" in quanto non compresa in alcuna delle categorie di cui agli articoli 23 e 26 del capo II del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Dispone che l'originale della presente determinazione sia conservato presso la direzione risorse finanziarie e che copia conforme all'originale sia trasmessa alla segreteria della Giunta, che ne curerà la pubblicazione per estratto ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dr. Fabrizio Zanella